Provincia di Campobasso

Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale

La gestione dei

RIFIUTI

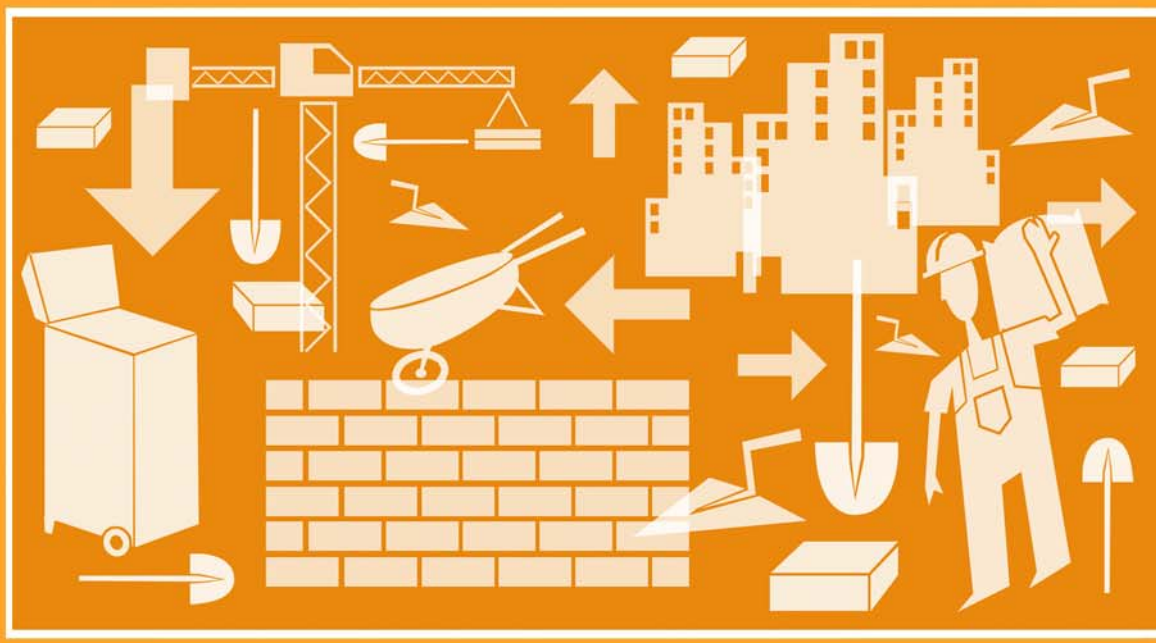

costruzione e demolizione

Il presente opuscolo è stato redatto dal
Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Campobasso
in collaborazione con:
- A.C.E.M. Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise
- ANCE Molise Sez. Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise
- Confcooperative Molise
- C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato
- Cooperativa di Garanzia Artigiani Molise Centrale

Il presente opuscolo può essere richiesto a:
Provincia di Campobasso
Servizio Tutela dell'Ambiente
Via Tiberio - Campobasso
e può essere scaricato dal sito internet della Provincia:
www.provincia.campobasso.it

A chi è rivolto l'opuscolo

Il mondo contemporaneo è caratterizzato da una produzione di rifiuti maggiore della capacità di assorbimento degli stessi da parte dell'ambiente.

È necessario acquisire una mentalità più sensibile alle problematiche ambientali per favorire processi di recupero e utilizzo dei rifiuti, evitando il frequente abbandono in discariche abusive.

Il rispetto e la tutela dell'ambiente diventano ogni giorno di più un valore aggiunto per le imprese che operano nel settore dell'edilizia.

È quindi importante sviluppare e approfondire un approccio sostenibile alle problematiche del recupero e del riciclo dei rifiuti derivanti da costruzione e demolizione.

In questa pubblicazione saranno presi in considerazione gli adempimenti da osservare per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione come riportati nelle seguenti tabelle.
Tali rifiuti sono individuati in un elenco avente valenza europea.

17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)		
1701	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
		170101	cemento
		170102	mattoni
		170103	mattonelle e ceramica
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
1708	Materiali da costruzione a base di gesso		
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

1706	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
170601*	materiali isolanti contenenti amianto		
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto		

1702	Legno, vetro e plastica		
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170201	legno
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170202	vetro
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	170202	plastica

1703	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di cabone		
		170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170303*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		

1704	Metalli (incluse le loro leghe)		
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170401	rame, bronzo, ottone
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170402	alluminio
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170403	piombo
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170404	zinco
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170405	ferro e acciaio
		020110	rifiuti metallici
		191001	rifiuti di ferro e acciaio
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170406	stagno
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170407	metalli misti
		020110	rifiuti metallici
		191002	rifiuti di metalli non ferrosi
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

1705	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso di quello di cui alla voce 170507
		191209	minerali (ad esempio, sabbia, rocce)
170505*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	170506	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505

1706	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
170601*	materiali isolanti contenenti amianto		
170601*	materiali isolanti contenenti amianto		
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	170604	altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
*170106**	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose*	*170107*	*miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*

1709	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
170901*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio		
170902*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio, sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)		

In tale elenco i codici contraddistinti da un asterisco (*) sono classificati **pericolosi**.

I rifiuti edili sono composti essenzialmente da rifiuti inerti.

La maggior parte di essi, però, è costituita da rifiuti inerti non pericolosi quali laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e non, sfridi e parti di ceramica cotta, cocciame di travertino, residuo costituito da pietrisco di vagliatura, pali di cemento, prefabbricati cementizi, etc.

Quelli pericolosi, invece, contengono sostanze quali catrame di carbone, amianto, PCB, etc.

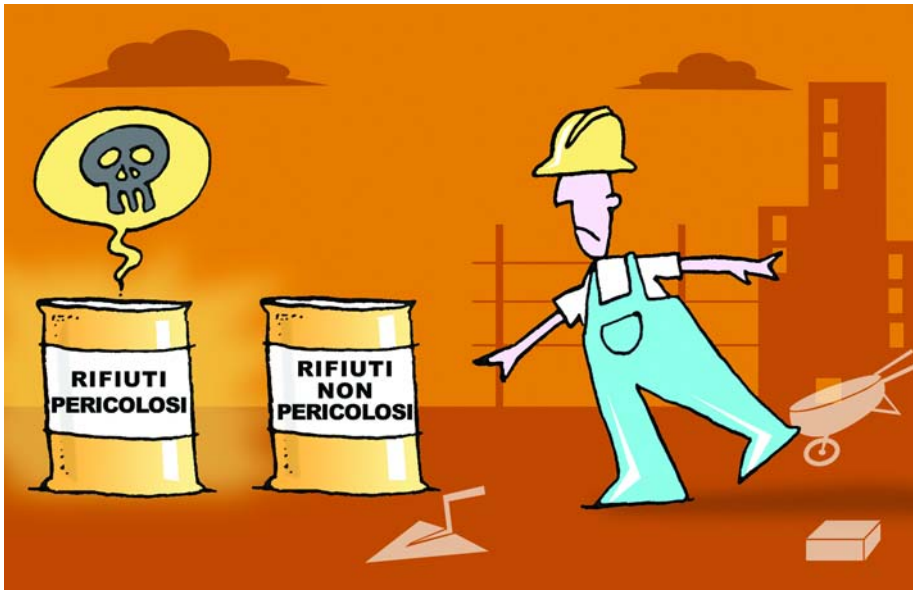

Questa pubblicazione **non** esamina le **terre e rocce da scavo**, anche di gallerie, ed i residui di lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, perché non costituiscono rifiuti e sono, salvo alcuni casi, **esclusi** dalla normativa sulla gestione dei rifiuti.

Particolari adempimenti, **invece**, devono essere osservati per i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo e per i materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

Secondo l'attuale normativa comunitaria e nazionale è tassativamente vietato l'utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni.

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione, selezione e classificazione. La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è, infatti, prevista dai decreti attuativi della normativa vigente, attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

Pertanto dopo l'eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.

Il trattamento di tali materiali può avvenire in impianti sia fissi che mobili.
Questi ultimi innescano un processo virtuoso che è quello del "recupero delocalizzato".

Deposito temporaneo

Il produttore, ovvero il detentore, dei rifiuti (in base all'art. 183, c. 1, lett. b-c del D.Lgs. 152/2006: *...la persona la cui attività ha prodotto rifiuti... o il soggetto che li detiene*), può effettuare il deposito temporaneo esclusivamente nel luogo di produzione senza la necessità di acquisire autorizzazioni, purchè vengano generalmente rispettate le seguenti condizioni:

Quantitativo totale dei rifiuti pericolosi stoccati	**Condizioni da rispettare**
Qualsiasi quantità in deposito	Raccolti ed avviati al recupero o smaltimento almeno ogni 2 mesi
Minore di 10 m^3	Raccolti ed avviati al recupero o smaltimento entro 1 anno
Quantitativo totale dei rifiuti non pericolosi stoccati	**Condizioni da rispettare**
Qualsiasi quantità in deposito	Raccolti ed avviati al recupero o smaltimento almeno ogni 3 mesi
Minore di 20 m^3	Raccolti ed avviati al recupero o smaltimento entro 1 anno
Maggiore di 20 m^3	Raccolti ed avviati al recupero o smaltimento almeno ogni 3 mesi

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Adempimenti ambientali del produttore/detentore

Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi per adempiere al loro corretto avvio a recupero/smaltimento può conferirli in impianti autorizzati nel territorio provinciale o, per piccoli quantitativi di origine domestica presso le isole ecologiche istituite dai Comuni di appartenenza, qualora questi abbiano esteso la raccolta differenziata anche a tali tipologie di rifiuti.

Per la rimozione di **rifiuti contenenti amianto** occorre, invece, avvalersi di Ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali, che provvedono a redigere un Piano di Rimozione approvato dall'Azienda Sanitaria di riferimento.

I Registri di Carico e Scarico non sono dovuti per i rifiuti non pericolosi.

La normativa prevede la possibilità, per quantitativi inferiori alle 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, di adempiere all'obbligo della tenuta dei Registri di Carico e Scarico tramite le Organizzazioni di categoria o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
I Registri di Carico e Scarico, ove necessari, devono essere numerati, vidimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui Registri IVA.

In commercio vi sono i registri appositamente redatti secondo il D.M. n. 148/98. Con nuovo decreto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, saranno predisposti nuovi modelli di Registri di Carico e Scarico.

Trasporto dei rifiuti

Le imprese che esercitano la raccolta o il trasporto dei **propri rifiuti non pericolosi** come **attività ordinaria e regolare**, nonchè le imprese che trasportano i **propri rifiuti pericolosi** in quantità che non eccedano i **trenta chilogrammi** al giorno o **trenta litri** al giorno **devono** essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente con sede presso la Camera di Commercio.
Per la Comunicazione occorre acquisire la modulistica appositamente predisposta.

L'attività di raccolta e trasporto di rifiuti conto terzi, invece, implica maggiori adempimenti da svolgere presso il citato Albo Gestori Ambientali.

Formulario di identificazione dei rifiuti

Durante il trasporto i rifiuti, distinti per categorie, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Non occorre il formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto di **rifiuti non pericolosi** in quantità **inferiore a 30 chilogrammi** o **30 litri al giorno**, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, **in modo occasionale e saltuario**.

Se un soggetto trasporta terre e rocce di scavo ai fini dell'utilizzo effettivo, evidentemente non occorre alcun formulario di identificazione, mentre in caso di trasporto ai fini dello smaltimento in discarica, il trasporto dovrà essere accompa-

gnato dal formulario in quanto si configura a tutti gli effetti un rifiuto secondo il D.Lgs. 152/2006.

Soggetti obbligati

Il formulario può essere emesso dai seguenti soggetti:

- Produttore dei rifiuti.
- Detentore dei rifiuti.
- Soggetto che effettua il trasporto.

Modello di formulario

Dal 12 giugno 1998 il modello da utilizzare è quello riportato agli all. A e B del DM 145/98.

Compilazione del formulario

Nella prima sezione vanno riportati i dati relativi ai tre soggetti coinvolti nell'operazione di trasporto:

- Produttore o Detentore, mittente e luogo di partenza.
- Destinatario e luogo di destinazione.
- Trasportatore.

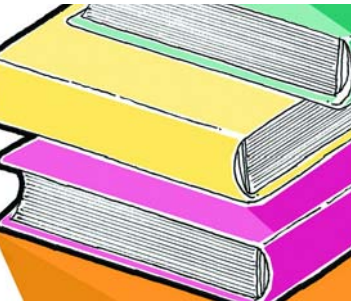

Nella seconda sezione vanno riportate le eventuali annotazioni o l'eventuale indicazione del nominativo del commerciante e/o intermediario.

Nella terza sezione devono essere indicati:

- Tutti i dati necessari per identificare il rifiuto trasportato, descrizione (codice CER).
- Stato fisico, caratteristiche di pericolosità.
- Numero di colli o contenitori, destinazione: recupero o smaltimento, caratteristiche chimico/fisiche solo per i rifiuti destinati a discarica, quantità in Kg o Litri, le indicazioni se il rifiuto possiede o meno le caratteristiche delle merci pericolose in base alla disciplina vigente (normativa ADR).
- Tragitto previsto se diverso da quello più breve.

Nella quarta sezione si devono apporre le firme del Produttore/Detentore e del Trasportatore.

Il Produttore/Detentore può incaricare uno o più dei propri dipendenti per la firma dei formulari ed il trasportatore può conferire identico incarico ai conducenti dei propri veicoli. In questa sezione vanno indicate le generalità del conducente, la targa, data e ora di inizio trasporto.

Nella quinta sezione è prevista l'accettazione del rifiuto trasportato da parte del destinatario, il quale deve apporre la propria firma e la data.

Redazione e copie

Il formulario deve essere redatto in quattro copie (i modelli sono predisposti).
Il Produttore/Detentore e il trasportatore devono firmare tutti e 4 gli esemplari. La prima copia

resta al Produttore/Detentore, mentre le altre tre sono acquisite dal trasportatore per il trasporto. Le tre copie vengono compilate nella quinta sezione dal destinatario di queste tre copie:

– una resta al destinatario;
– una resta al trasportatore;
– una viene inviata dal trasportatore al Produttore/Detentore.

Modalità di redazione

Il Formulario deve essere redatto su apposito bollettario a ricalco conforme al modello contenuto nel DM 145/98 in attesa dell'adozione di nuovi modelli secondo la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici, il formulario deve essere stampato su carta a modulo continuo a ricalco, numerato progressivamente (con prefisso alfabetico di serie) e gratuitamente vidimato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio. Possono essere usati solo i formulari predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.

I Formulari devono:

- Essere registrati sul Registro IVA–Acquisti prima dell'utilizzo, provvedendo alla registrazione della fattura di acquisto, da cui devono risultare gli estremi seriali e numerici dei formulari.
- Riportare annotata la data di emissione e il numero progressivo della corrispondente

operazione annotata nel Registro di Carico e Scarico (nel caso di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non è necessario tenere il Registro di Carico e Scarico e pertanto sul formulario si riporta il numero del registro del trasportatore).

• Se il trasporto viene eseguito dallo stesso soggetto che li ha prodotti, verrà annotato il cantiere di produzione del rifiuto e nello spazio dedicato alle annotazioni bisognerà specificare che il roduttore/Trasportatore non è obbligato alla tenuta dei Registri di Carico e Scarico.

Comunicazioni MUD

Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili classificati come rifiuti speciali non pericolosi, i cui codici appartengono al capitolo 17, è esente oltre che dalla compilazione dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti anche dalla presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Il Produttore/Detentore dei rifiuti edili, classificati come **rifiuti speciali pericolosi**, **è tenuto** sia alla compilazione dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti sia alla presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Fase di recupero e smaltimento

Il modo con il quale si procede alla demolizione di un edificio è determinante per la qualità dei rifiuti che si producono.
Sarebbe auspicabile fare ricorso sempre di più alla cosiddetta **demolizione selettiva** e, per interventi di vasta entità, ricorrere ad un **progetto di demolizione**, al fine di individuare, per ognuno dei materiali presenti nelle strutture, la tecnica di smantellamento più appropriata.

Le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti, individuati dal D.M. del 05/02/1998, sono inserite nel Registro Provinciale o nel Registro istituito presso l'Albo Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006.

NB.: Nel territorio provinciale non vi sono imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione.

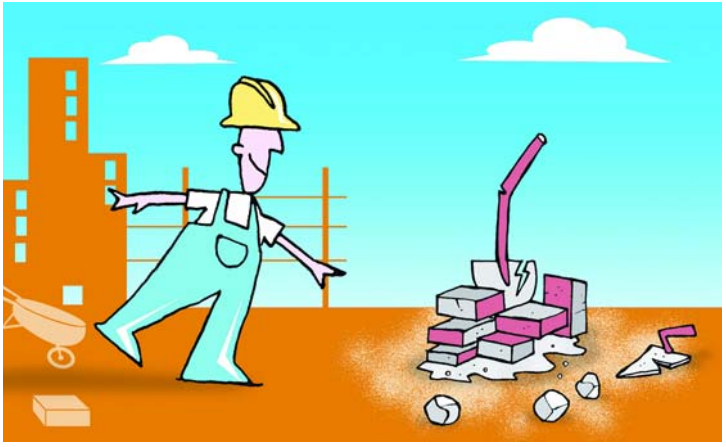

Sistema sanzionatorio

Abbandono di rifiuti

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di divieto di miscelazione dei rifiuti, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Violazione degli obblighi dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica, invece, la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con dati inesatti o incompleti. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le

informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1550 euro. La stessa pena si applica nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione del formulario.

Violazione degli obblighi di registrazione dei rifiuti pericolosi

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Importi inferiori si applicano per le imprese con meno di 15 dipendenti.

Attività di gestione non autorizzata dei rifiuti

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi

Tali pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5200 a 52000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell`articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell`area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell`autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Tali pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Indice

A CHI È RIVOLTO L'OPUSCOLO 1
DEPOSITO TEMPORANEO 8
ADEMPIMENTI AMBIENTALI DEL PRODUTTORE/DETENTORE 9
Trasporto dei rifiuti 10
Formulario di identificazione dei rifiuti 10
Comunicazioni MUD 15
FASE DI RECUPERO E SMALTIMENTO 16
SISTEMA SANZIONATORIO 17
Abbandono di rifiuti 17
Violazione degli obblighi dei formulari 17
Violazione degli obblighi di registrazione dei rifiuti pericolosi 18
Attività di gestione non autorizzata dei rifiuti 18

N.B.: Il Governo in carica intende apportare correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti, prevedendo modifiche agli adempimenti per le Imprese. Le modifiche, non ancora entrate in vigore alla data di pubblicazione del presente opuscolo, riguardano: MUD anche per chi produce rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo a condizioni più rigorose; trasporto in conto proprio con modalità ordinarie; nuova, più specifica definizione di rifiuto, con l'abolizione delle nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria.

OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Provincia di Campobasso

Assessorato alle Politiche
della Tutela Ambientale